Progetto di fusione per incorporazione

della società controllata interamente posseduta "Fedon Industries S.r.l."

nella società controllante "Giorgio Fedon & Figli S.p.A."

redatto ai sensi degli articoli 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile

Approvato dagli Organi Amministrativi

di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. e di Fedon Industries S.r.l.

in data 7 agosto 2015

Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

Società per Azioni

sede legale in Domegge di Cadore (BL) via dell'Occhiale 11 fraz. Vallesella

sede amministrativa in Pieve d'Alpago (BL) via dell'Industria 5/9

Capitale Sociale EURO 4.902.000 - interamente versato

iscritta al Registro Imprese di Belluno n. 00193820255

REA della CCIAA di Belluno n. BL - 374

Codice Fiscale e P.I. 00193820255

Fedon Industries S.r.l.

Società con Unico Socio

sede in Pieve d'Alpago (BL), Via dell'Industria 5/9

Capitale Sociale EURO 2.000.000 - interamente versato

iscritta al Registro Imprese di Belluno n. 01174970259

REA della CCIAA di Belluno n. BL-100517

Codice Fiscale e P.I. 01174970259

****

PROGETTO DI FUSIONE

Redatto ai sensi degli articoli 2501-*ter* e 2505 del Codice Civile

1. **Società partecipanti alla fusione (art. 2501-*ter*, primo comma, n.1 c.c.)**

Società Incorporante

GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A. (di seguito anche "Incorporante"), come definita in epigrafe, capitale sociale pari ad Euro 4.902.000, interamente versato, suddiviso in n. 1.900.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,58 ciascuna.

Le azioni di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., rappresentanti l'intero capitale sociale della stessa, sono quotate al mercato Euronext Parigi, compartimento C, dal mese di aprile 1998. Successivamente, in data 18 dicembre 2014, Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ha ottenuto da Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., mediante un'operazione di cross listing, in assenza di collocamento.

Società Incorporanda

FEDON INDUSTRIES S.r.l. (di seguito anche "Incorporanda"), come definita in epigrafe, capitale sociale pari ad Euro 2.000.000, interamente versato, società controllata da Giorgio Fedon & Figli S.p.A., che attualmente detiene l'intero capitale sociale dell'Incorporanda.

2. Atto costitutivo e statuto della società incorporante (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 2 c.c.)

Lo Statuto sociale della società incorporante GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A., qui allegato sub A, non subirà modificazioni derivanti dalla fusione; in particolare si evidenzia che l'oggetto sociale della società Incorporante già ricomprende l'area di attività della società Incorporanda.

3. Modalità della fusione

Poiché la società Incorporante detiene l'intero capitale sociale della società Incorporanda, la fusione sarà realizzata applicando la disciplina semplificata prevista dall'articolo 2505 del Codice Civile.

L'operazione di fusione verrà eseguita sulla base delle situazioni patrimoniali alla data del 30 giugno 2015, ricorrendone i requisiti previsti dall'articolo 2501-*quater,* comma 1, del Codice Civile. In particolare la situazione patrimoniale della Incorporante, in quanto società quotata in un mercato regolamentato (Euronext) soggetta alla disciplina delle società con azioni quotate prevista dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è rappresenta dalla Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 come consentito dall'articolo 2501-*quater,* comma 2, del Codice Civile.

4. Rapporto di cambio delle azioni (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 3 c.c.)

Nella fusione per incorporazione di cui al presente progetto non sussiste alcun rapporto di cambio delle azioni dell'Incorporante GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A. con la quota dell'Incorporanda FEDON INDUSTRIES S.r.l., in quanto l'Incorporante detiene una partecipazione totalitaria nella Incorporanda.

5. Modalità di assegnazione della quota della società incorporante (art. 2501-*ter*, primo comma, n. 4 c.c.)

Per quanto sopra rappresentato, non risulta necessario determinare alcuna modalità di assegnazione della quota dell'Incorporanda che, alla data di efficacia dell'atto di fusione, verranno annullate.

6. Data dalla quale partecipano agli utili la predetta quota(art. 2501-*ter*, primo comma, n. 5 c.c.)

Poiché l'Incorporante GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A. detiene interamente a titolo di proprietà le quote sociali dell'Incorporanda FEDON INDUSTRIES S.r.l., non risulta necessario determinare alcuna data di decorrenza della partecipazione agli utili della quota dell'Incorporante.

7. Effetti della fusione (artt. 2504-bis e 2501-*ter*, primo comma, n. 6 c.c.)

A decorrere dalla data di perfezionamento dell'operazione di fusione, GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A subentrerà in tutti i rapporti giuridici della società Incorporanda, assumendone diritti e obblighi anteriori alla fusione.

Per effetto della progettata fusione, GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A. aggregherà l'attivo e il passivo della Incorporanda ai propri ed annullerà il valore della partecipazione contro il patrimonio netto della Incorporata evidenziando una differenza di fusione.

Ai sensi dell'articolo 2504-*bis,* secondo comma, del Codice Civile, gli effetti giuridici della fusione si produrranno dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del Codice Civile, ovvero da altra data successiva eventualmente stabilita nell'atto di fusione.

Ai soli fini contabili e fiscali le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della società Incorporante, con decorrenza dalla data del primo giorno dell'esercizio in corso alla data del deposito dell'atto di fusione presso il competente Registro Imprese.

8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni (art. 2501-ter, primo comma, n. 7 c.c.)

Non esistono categorie particolari di azionisti o possessori di titoli diversi dalle azioni cui sia riservato un trattamento particolare o privilegiato.

9. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione (art. 2501-ter, primo comma, n. 8 c.c.)

Non sono previsti vantaggi a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

10. Motivazioni dell'operazione di fusione

La qui prospettata fusione per incorporazione di FEDON INDUSTRIES S.r.l. in GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A. si colloca nell'ambito di un processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura del Gruppo Fedon finalizzato a concentrare nella incorporante GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A le partecipazioni estere anche in un'ottica di riduzione dei costi operativi e gestionali.

* * * *

In ottemperanza agli obblighi previsti in capo alla società Incorporante GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A. quale società emittente azioni quotate in un mercato regolamentato, il presente Progetto di fusione, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente, verrà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Belluno, trasmesso alla Consob, nonché messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 2501-septies del Codice Civile e dagli articoli 70, comma 7, del Regolamento Consob n. 11971 del 15 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa inoltre che, trattandosi di fusione effettuata tra Emittente quotato e società da esso interamente controllata, resta escluso l'obbligo di pubblicazione del Documento Informativo di cui all'art. 70, comma 6 e all'Allegato 3B del citato Regolamento Consob.

Con riferimento alla disciplina dell'informativa sulle operazioni societarie di cui al Regolamento AIM Italia, avuto riguardo agli indici di rilevanza di cui articolo 12 del suddetto regolamento, la prospettata operazione di fusione non costituisce "Operazione significativa" ai sensi del regolamento stesso.

Si precisa inoltre che ai sensi della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, adottata dall'Incorporante in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, la prospettata operazione di fusione, in quanto operazione con società controllata, rispetto alla quale non vi sono interessi qualificati

come significativi di altre parti correlate, rientra nella categoria delle cosiddette operazioni escluse per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento sulle operazioni con parti correlate, non si applicano le disposizioni di cui alla citata Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa.

Sono fatte salve, infine, le modifiche, variazioni, integrazioni e aggiornamenti, anche numerici, apportati nei limiti di cui all'art. 2502, comma 2 del Codice Civile, al presente Progetto di fusione, così come dello Statuto dell'Incorporante qui allegato, ovvero eventualmente richiesti ai fini dell'iscrizione del presente Progetto di fusione nel Registro delle Imprese e/o ad altri fini dalle competenti autorità.

Allegato: Statuto dell'Incorporante

Pieve d'Alpago (BL), 7 agosto 2015

Per FEDON INDUSTRIES S.r.l.

Il Legale Rappresentante

Per GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

Il Legale Rappresentante

ALLEGATO A

STATUTO DELLA GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

1. Denominazione

E' costituita la Società per Azioni con la denominazione GIORGIO FEDON & FIGLI S.p.A.

2. Sede

La società ha sede nel Comune di Domegge di Cadore (BL).

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire, trasferire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 1 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

3. Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

a) la produzione e la lavorazione di astucci in genere, articoli da pelletteria e affini, articoli, accessori e complementi di abbigliamento, minuterie, accessori, macchinari, attrezzature e prodotti vari attinenti il ramo dell'ottica, prodotti di gioielleria, oreficeria, fotografia, profumeria, orologeria, cartoleria, cancelleria, borsetteria e contenitori in genere, accessori per pulizia lenti e vetri, catenelle ed altre minuterie;

b) lo svolgimento di attività commerciale finalizzata alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di tutti i prodotti elencati al precedente punto a), anche tramite la gestione di esercizi commerciali in proprio o in franchising;

c) l'acquisto, la vendita, l'affitto attivo e passivo di aziende commerciali aventi ad oggetto il commercio dei prodotti indicati al precedente punto a);

d) la gestione sia diretta, che mediante concessione a terzi, di marchi, brevetti, modelli di utilità, immagini commerciali e di marketing in tutti i campi, con conseguente sfruttamento commerciale degli stessi;

e) la gestione di centri di elaborazione dati, servizi, assistenze e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, commerciali design e modellistiche, studi e ricerche, sia in forma diretta che in collaborazione con terzi e comunque l'esercizio di qualsiasi altra attività analoga o similare atta a raggiungere lo scopo sociale.

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali sia in Italia che all'estero, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi.

La società potrà promuovere la costituzione o assumere quale attività non prevalente - sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere che svolgono attività rientranti nello scopo sociale o comunque rispetto ad esso connesse, complementari od analoghe.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.

In particolare le attività di natura finanziaria devono essere svolte in conformità alle leggi vigenti in materia.

4. Durata

La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta) e potrà essere prorogata.

5. Capitale sociale

Il capitale sociale di EURO 4.902.000,00 (quattromilioninovecentoduemila/00) é costituito da n. 1.900.000 (unmilionenovecentomila) azioni da nominali Euro 2,58 (due/58) cadauna.

6. Azioni

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria possono essere emesse categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi degli articoli 2348 e seguenti del codice civile. Tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria conferiscono uguali diritti. Le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate dall'assemblea speciale degli appartenenti alla medesima. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative all'assemblea straordinaria degli azionisti.

L'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

7. Trasferimento delle azioni

Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni in tema di circolazione delle azioni poste dall'articolo 2355 del codice civile.

8. Partecipazioni rilevanti

Qualora le azioni della società non siano quotate in un mercato regolamentato dell'Unione Europea ma siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia") e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale mercato, troverà applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti AIM Italia").

Ove sussistano le condizioni di cui al precedente capoverso del presente articolo, ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita,

raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 5 (cinque) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia), secondo i termini e le modalità prevista dalla Disciplina sulla Trasparenza. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

9. Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

Qualora le azioni della società non siano quotate in un mercato regolamentato dell'Unione Europea ma siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e sino a quando le azioni della società saranno ammesse a negoziazione su tale mercato, troveranno applicazione per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al D.Lgs 58/98 e s.m.i. (il "TUF" o "D. Lgs. n. 58/1998") ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la "Consob") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106 e 109 TUF) (la "Disciplina Richiamata").

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana S.p.A. che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana S.p.A.

I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà

di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana S.p.A.

10. Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

11. Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa attribuite dagli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

Qualora le azioni della società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia e sino a che siano ammesse alle negoziazioni su tale mercato, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "*reverse take over*" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% (novanta per cento) degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia.

Sono riservate alla competenza dell'organo amministrativo le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati al successivo articolo 21.

12. Convocazione dell'assemblea

Le Assemblee dei soci, tanto ordinarie che straordinarie, potranno essere convocate presso la sede sociale od in altro luogo del territorio nazionale o di altro Paese membro dell'Unione Europea, stabilito dal Consiglio d'Amministrazione, che sarà indicato sull'avviso di convocazione. L'Assemblea deve essere convocata dagli amministratori nei termini di legge mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente applicabile. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

L'Assemblea in seconda o successiva convocazione deve essere svolta nei 30 (trenta) giorni successivi alla data dell'Assemblea in prima convocazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui sopra può essere dilazionato al maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società: in questo ultimo caso, peraltro, i componenti dell'organo amministrativo devono segnalare nella relazione di cui all'art. 2428 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione

dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente articolo non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

13. Costituzione dell'assemblea

Per la costituzione e la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si applicano le disposizioni di legge di volta in volta vigenti.

Le deliberazioni sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritenesse opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente stesso.

14. Luogo di svolgimento dell'assemblea

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso che si tratti di assemblea totalitaria, i luoghi dei mezzi di telecomunicazione collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive, sino a modificazioni.

Lo svolgimento delle riunioni assembleari è disciplinato dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento delle assemblee approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria della Società.

15. Presidenza dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci. Essa sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o, se anch'esso impedito, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'assemblea nominerà un Segretario anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

16. Diritto di intervento e diritto di voto

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario abilitato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (o dal diverso termine previsto dalla normativa di volta in volta applicabile).

Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla data della prima convocazione purché le date delle eventuali convocazioni successive siano indicate nell'unico avviso di convocazione; in caso contrario si ha riguardo alla data di ciascuna convocazione.

Il diritto di intervento per delega è regolato dalla legge e dai regolamenti applicabili.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione.

La società può designare per ciascuna assemblea un soggetto al quale i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del soggetto designato, nonché delle modalità e dei termini per il conferimento e per la notifica elettronica della delega che i titolari del diritto di voto avranno facoltà di utilizzare.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea medesima anche per delega.

17. Il diritto di recesso

Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2437 del codice civile e seguenti.

Tuttavia non è consentito il recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società.

18. Nomina degli amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, anche non soci.

L'assemblea, nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120, ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti. La suddetta disciplina si applica riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori eletti, per i mandati successivi una quota pari almeno a un terzo degli amministratori eletti.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge. L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La perdita dei requisiti di indipendenza comporta la decadenza dalla carica,

salvo che tali requisiti permangano in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa pro tempore vigente devono possedere quei requisiti.

Gli amministratori durano in carica per un periodo comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori non potranno assumere, senza l'autorizzazione dell'Assemblea, la qualità di soci illimitatamente responsabili o di amministratori in società od imprese che esercitino un'attività concorrente con quella della società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l'equilibrio tra generi previsto dal vigente Statuto. Qualora vengano a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione si intende dimissionario, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione e deve convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea all'atto della nomina, elegge tra i propri membri il Presidente e può anche nominare un Vice Presidente, i quali rimarranno in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratore.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della società, ovvero la diversa misura ove inferiore - stabilita dalla normativa applicabile.

Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di undici elencati mediante un numero progressivo. Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) dei candidati. In ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate (i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la

candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

(iii) nonché il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente l'equilibrio tra generi, dettata dal presente statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora non sia stata assicurata la nomina di almeno un amministratore, ovvero due nel caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette componenti, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori dalle vigenti disposizioni di legge, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista, purché nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dal presente statuto.

19. Convocazione del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) Amministratori, mediante avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,

quando siano presenti tutti gli amministratori in carica e tutti i sindaci effettivi in carica, e nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere qualora il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

20. Riunioni degli amministratori

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro tenuto a norma di legge e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

21. Poteri di gestione, comitato esecutivo e rappresentanza

Poteri di gestione

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, in modo tassativo, per legge o secondo il presente Statuto, sono riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ad uno dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato, determinandone le facoltà e la remunerazione; potrà altresì attribuire speciali incarichi e speciali funzioni ad uno o più dei suoi membri.

Al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis Codice Civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle eventuali operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi.

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c.

Il Comitato Esecutivo è convocato, si riunisce e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

Rappresentanza

Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi. Il Presidente rappresenta la società anche in giudizio ed a lui spetta la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di revocazione e di Cassazione, nominando avvocati o procuratori alle liti. Il Vicepresidente sostituisce, con rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio in via disgiunta, il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che ritenga opportune, ad uno o più amministratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, ai quali spetta la rappresentanza della società nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari anche ai sensi dell'art. 154-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione verifica che il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge ed in particolare in applicazione dell'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili interne all'azienda.

22. Compensi degli amministratori

Ai Consiglieri di Amministrazione spetta oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni un compenso annuo nella misura stabilita dall'Assemblea. Agli stessi l'assemblea potrà attribuire un compenso in forma fissa e/o parametrato ai risultati dell'impresa o del gruppo. I compensi del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori delegati sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale. Tuttavia l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

23. Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi, di cui almeno uno è esponente del genere meno rappresentato, e due supplenti, uno per ciascun genere, che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

La nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale è devoluta all'Assemblea che determinerà anche il loro compenso.

Ferme restando il rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di limiti al cumulo degli incarichi, i sindaci dovranno essere scelti secondo i seguenti criteri:

1) tutti i componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari;
2) almeno uno dei sindaci effettivi e uno dei sindaci supplenti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
3) i componenti del Collegio Sindacale che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2) sono scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o tra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

La nomina dei sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentano almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura stabilita dalle disposizioni di volta in volta vigenti.

Ogni socio può, direttamente o indirettamente a mezzo società fiduciaria o per interposta persona, presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.

Unitamente a ciascuna lista, Entro lo stesso il termine per il deposito delle liste stesse, dovranno essere depositate i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi, previste dalla legge nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale, nonché (iii) il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due sindaci effettivi ed uno supplente.

Il terzo sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti

dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo ed il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto sindaco il candidato più anziano di età.

Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei sindaci effettivi, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, l'ultimo eletto sindaco effettivo, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito dal primo candidato della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti.

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un sindaco effettivo, subentra il sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. La procedura di sostituzione deve in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere qualora il Presidente lo ritenga - anche mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

24. Controllo contabile

La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

25. Bilancio e destinazione degli utili

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del progetto di bilancio. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste per legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio saranno ripartiti nel modo seguente:

a) il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto almeno il quinto del capitale sociale;

b) il residuo è ripartito tra i soci in proporzione alla quota di capitale posseduta, salvo diversa delibera dell'Assemblea ordinaria.

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione ed entro il termine che è annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vengono prescritti in favore della Società.

26. Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

27. Foro competente

Nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, tutte le contestazioni fra gli azionisti e la Società sono decise dall'Autorità Giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la Società.